

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306

Attuazione delle disposizioni recate dall'art. 6-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in particolare l'art. 7 che ha introdotto l'art. 6-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che prevede, per le prestazioni rese in abbonamento, che la base imponibile pari all'importo complessivo è divisa per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione di incasso rimettendo al Ministero delle finanze la definizione delle caratteristiche degli abbonamenti e le modalità di determinazione della base imponibile;

Considerato che occorre determinare la tipologia e le caratteristiche dei predetti abbonamenti e le modalità di utilizzo, nonché emanare le altre disposizioni necessarie per l'assolvimento dell'obbligo;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche degli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

1. Gli abbonamenti per fruire delle attività da intrattenimento elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, indicano il prezzo, il tipo ed il numero degli intrattenimenti o delle altre attività per i quali sono validi, la numerazione progressiva, i locali accessibili, la validità temporale e la data di emissione.

2. Gli abbonamenti a prezzo ridotto e quelli gratuiti recano anche la corrispondente dicitura «ridotto» e «omaggio».

3. Entro il mese successivo alla data di emissione dell'abbonamento, l'organizzatore comunica il numero e gli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 o all'ufficio delle entrate competente.

Art. 2.

Abbonamenti a data fissa.

1. Gli abbonamenti a data fissa, oltre agli elementi indicati all'art. 1 specificano la data degli intrattenimenti o delle altre attività per i quali possono essere utilizzati.

2. L'organizzatore degli intrattenimenti, per ciascuna giornata, ai fini della determinazione della base imponibile, registra, mediante misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, il rateo di abbonamento corrispondente, a prescindere dall'ingresso dell'abbonato.

Art. 3.

Abbonamenti a data libera.

1. Per gli abbonamenti privi delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, l'organizzatore, per ogni ingresso, rilascia, mediante misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, un titolo di accesso recante la dicitura «abbonato», con l'indicazione degli estremi dell'abbonamento.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2000 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.